DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 80

Determinazione delle udienze dei giudici istruttori

Il presidente del tribunale stabilisce con decreto al principio e alla meta' dell'anno giudiziario i giorni della settimana e le ore in cui ciascun giudice deve tenere udienza per l'istruzione delle cause.

Il decreto deve rimanere affisso in tutte le sale d'udienza del tribunale.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1942, non più in vigore dal 1 gennaio 1951 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-80-determinazione-delle-udienze-dei-giudici-istruttori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it